COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ord. n. 212 **Prot. n. 52051**

Del 28/11/2016 **del 28/11/2016**

IL RESPONSABILE P.O.

- Visto l'art. 7, comma 9, del vigente Codice della Strada secondo cui "i Comuni, con deliberazione di Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";
- visto che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 148 del 24/11/2016 è stata istituita l'Area Pedonale in Piazza Cavour, Piazza dei Vespri, Piazza Cairoli, Via Cesare Battisti da angolo Via Vittorio Emanuele ad angolo Piazza Cavour, Via Mendola, Via Rosario, Via Belmonte da angolo Via Mercato dei Pesci ad angolo Piazza Cavour e in Via Salita Madrice, nei giorni di sabato, domenica e festivi dal 19/11/2016 al 15/11/2016, dalle ore 20,30 alle ore 24,00;
- ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Di istituire nei giorni di sabato, domenica e festivi dal **03/12/2016 al 15/01/2017 dalle ore 20,30 alle ore 24,00**, un'area pedonale in Piazza Cavour, Piazza dei Vespri, Piazza Cairoli, Via Cesare Battisti da angolo Via Vittorio Emanuele ad angolo Piazza Cavour, Via Mendola, Via Rosario, Via Belmonte da angolo Via Mercato dei Pesci ad angolo Piazza Cavour e in Via Salita Madrice;
2. di consentire all'interno dell'aera pedonale la circolazione dei veicoli adibiti ai servizi di Polizia, ai servizi di emergenza, ai residenti, ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, agli imprenditori, ai veicoli di clienti diretti ad alberghi e pensioni presenti nella suddetta "Area Pedonale", limitatamente al carico e scarico dei bagagli, ai velocipedi nonché ai veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria previa esibizione di apposito contrassegno rilasciato ai sensi del C.d.S..

L'esercizio della deroga opera esclusivamente in forza delle sopraindicate categorie di veicoli ed è subordinato alla esibizione del permesso rilasciato, con la prescrizione che la mancata esibizione in modo chiaro e ben visibile del permesso in originale non consente in alcun modo possibile l'esercizio della deroga e rende di fatto illegittima la circolazione e la sosta, assoggettando i veicoli alla stessa conseguenza dei veicoli non autorizzati. La validità oraria dei permessi rilasciati ai commercianti sarà limitata ai soli giorni di apertura degli esercizi. I commercianti o imprenditori con ubicazione dell'impresa all'interno dell'Area Pedonale, hanno titolo al rilascio di un solo contrassegno autorizzativo, con la possibilità di utilizzare un solo veicolo per volta.

- In deroga a quanto sopra precisato è consentita la sosta nell'Area Pedonale alle seguenti categorie di veicoli:
  - residenti, commercianti e imprenditori, autorizzati, in quanto aventi diritto al transito e che espongono il contrassegno;
  - i conducenti di veicoli adibiti per operazioni di carico e scarico, per non più di 30 minuti, possono derogare al divieto di sosta, con l'obbligo di segnalare in modo visibile l'orario in cui la sosta ha

avuto inizio (uso del disco orario o modo equivalente), fatte salve le limitazioni indicate dall'art. 158 del C.d.S. (relative ad intralcio del traffico);

- per dimostrate esigenze operative possono essere rilasciati permessi temporanei o speciali per consentire il transito e la sosta secondo le prescrizioni di volta in volta riportate nel permesso;
- gli aventi titolo possono richiedere le autorizzazioni. Chiunque usi in modo improprio le autorizzazioni rilasciate per accedere nell'Area Pedonale, incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada alla stessa stregua di colui che circola all'interno dell'Area Pedonale sprovvisto di autorizzazione. I contrassegni o permessi usati in modo improprio verranno ritirati dagli Agenti preposti al controllo e ove permangano i requisiti per attenere un nuovo contrassegno, occorrerà presentare nuovamente la documentazione necessaria.
- l'accesso degli autoveicoli all'Area Pedonale è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Segnaletica Stradale.

DISPONE

- L'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del DPR 16/12/1992 n. 495, a cura del personale dell'Ufficio Segnaletica Stradale;
- il Corpo della Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare rispettare le presenti disposizioni. Eventuali violazioni saranno sanzionate conformemente a quanto previsto dal D.L. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- la pubblicità dei suddetti provvedimenti avverrà mediante collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con l'avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed inserita all'interno del sito del Comune di Favara consultabile al seguente indirizzo www.comune.favara.ag.it.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Favara, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R n.495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.1034 o/e ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

COMUNE DI FAVARA Polizia Municipale Comando

IL RESPONSABILE P. O. n. 5
Comando Polizia Municipale
Comandante Gaetano Raia